



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
TRASPORTO FANGHI INDUSTRIALI NON PERICOLOSI DALLE
UTENZE INDUSTRIALI DEI COMUNI DI MONTEBELLO,
ZERMEGHEDO E GAMELLARA ALL'IMPIANTO IDI DEPURAZIONE
DI MEDIO CHIAMPO SPA
[CIG: 87419548A6]

CAPO 1

Art. 1 DEFINIZIONI

1. Nel testo del presente capitolato:
 - a. **RUP** è acronimo di Responsabile del Procedimento individuato nella persona del dott. Luigi Culpo il Direttore Generale della Società Medio Chiampo spa;
 - b. **DE** è acronimo di Direttore di Esecuzione del contratto che sarà individuato dal RUP in sede di stipula del contratto;
 - c. **CSA** è acronimo di Capitolato Speciale d'Appalto;
 - d. **AP** è acronimo di Appaltatore ovvero dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto;
 - e. **RO** Responsabile operativo appositamente nominato da AP all'atto della stipula del contratto;
 - f. **MC** è acronimo di Medio Chiampo spa o Stazione Appaltante;
 - g. **Delegato** è acronimo di Soggetto delegato della società per le relazioni esterne.

Art. 2 PREMESSE

1. MC, Impresa Pubblica di cui all'art. 3, comma 1, lettera t) D.lgs. 50/2016 ss.mm., operante nel cosiddetto "Settore Speciale Acqua", è proprietario e gestore dell'impianto di depurazione di Montebello Vic.no per il trattamento delle acque reflue industriali, provenienti dagli insediamenti produttivi prevalentemente di tipo conciario, e delle acque reflue di tipo domestico del comprensorio costituito dai comuni di Montebello Vic.no, Zermeghedo e Gambellara e delle relative reti di fognatura industriale, oltre che della discarica di Zermeghedo per lo smaltimento dei fanghi prodotti.

Art. 3 OGGETTO E OBIETTIVI DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento parziale del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti industriali non pericolosi aventi codice **CER 04 01 06** "*fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo*" per un volume giornaliero minimo garantito di 150 ton/giorno e massimo di 290 ton/giorno; il servizio consiste nella pesa preventiva del veicolo vuoto presso l'impianto di depurazione, nel carico, a piè di fabbrica, dei rifiuti industriali non pericolosi ed il loro conferimento all'impianto di depurazione di via Fracanzana, 6 comune di Montebello ed è da effettuarsi principalmente presso gli utenti industriali allacciati a Medio Chiampo.

Art. 4 INIZIO E DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto fino al 31/12/2022 eventualmente rinnovabile solo per il periodo necessario all'aggiudicazione del nuovo affidatario;
2. È prevista altresì la facoltà per la stazione appaltante di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente; tale termine non può eccedere mesi sei e in tale evenienza l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto alle stesse condizioni per tutto il periodo della proroga.

Art. 5 AMMONTARE DEL CONTRATTO E MODALITA' DI APPALTO

1. Si stabilisce un importo a base d'asta di € 7,00/tonn. importo onnicomprensivo di eventuali costi aggiuntivi (es. formulari di identificazioni rifiuti) per un importo annuo presunto pari ad Euro 535.920,00/anno oltre iva e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 1.500; non sono ammesse offerte in rialzo. **Tale importo è puramente indicativo e non**

vincolante per la stazione importante in quanto l'effettivo valore contrattuale sarà determinato dal volume di fango prodotto dalle utenze industriali.

2. L'appalto è da considerarsi "a misura".
3. **L'offerta deve essere presentata in ribasso sul prezzo unitario di € 7,00/tonn.**

Art. 6 MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO

1. Entro massimo 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatto salvo il differimento del termine preventivamente concordato fra le parti, accertata la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e previo l'invio da parte dell'Appaltatore della documentazione necessaria, sarà stipulato il contratto d'appalto.
2. La sottoscrizione avverrà con scambio di corrispondenza di apposita scrittura privata ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 ss.mm. e art. 6, comma 6, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e con registrazione in caso d'uso.
3. Tutti gli atti inerenti e conseguenti sono soggetti alle normali imposte, tasse e tributi in vigore. Si precisa in particolare che i pagamenti dei corrispettivi saranno soggetti ad I.V.A. 22% e che la scrivente stazione appaltante è in regime di split payment.
4. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte di AP equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione di tutte le norme e condizioni che regolano il presente appalto.

Art. 7 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.lgs. 50/2016, è vietata la cessione del presente contratto ed ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Alla cessione del credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti **devono** essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e **devono** essere notificate ad MC.
3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso MC può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 8 AVVIO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Le parti potranno concordarsi per iscritto che il servizio potrà intendersi attivo anche in pendenza della firma del contratto.

Art. 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.

1. Al DE spettano prevalentemente i seguenti compiti:
 - a. attivare l'esecuzione delle varie prestazioni, come previsto nella parte seconda,
 - b. attivarsi affinché AP sia nominato responsabile del trattamento esterno dei dati nei casi in cui l'esecuzione dell'incarico ne preveda la nomina ai sensi del GDPR (Regolamento Ue 2016/679),
 - c. effettuare il controllo di quanto eseguito come previsto nella parte seconda,
 - d. proporre al RUP l'applicazione di eventuali penalità in caso di inadempimento,
 - e. autorizzare AP all'emissione delle fatture come previsto nella parte seconda.

Art. 10 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E RITENUTA A GARANZIA

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto è quello risultante dall'offerta economica

presentata in sede di gara, determinata con prezzo al mc di fango ritirato e trasportato all'impianto di depurazione.

Tale corrispettivo è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

La fatturazione è mensile posticipata e riguarda il totale dei mc ritirati presso le utenze e moltiplicato per il prezzo unitario offerto in sede di gara.

1. Ogni pagamento sarà soggetto alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alle procedure di cui all'art. 30, D.lgs. 50/2016 in tema di "intervento sostitutivo".
2. In applicazione dell'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità 2015 – cd. "split payment" – l'aggiudicatario dovrà continuare ad esporre l'iva in fattura, ma il relativo importo sarà trattenuto dalla Società per essere successivamente direttamente versato all'Erario. Pertanto le fatture dovranno riportare la seguente dicitura: "scissione dei pagamenti – Art. 17 ter del DPR 633/1972".
3. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, 90 giorni, data fattura, fine mese, sul conto corrente indicato in contratto che l'AP dichiarerà come "dedicato agli appalti pubblici" ai sensi della Legge 136/2010 ss.mm.
4. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico attraverso lo SDI (sistema di intercambio gestito dall'Agenzia delle entrate): il codice destinatario di Medio Chiampo è **USAL8PV**.

Art. 11 SUBAPPALTO

1. AP può subappaltare a società terze, con le modalità ed entro i limiti indicati dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, una o più prestazioni oggetto del servizio.
2. L'affidamento in subappalto resta, comunque, subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte di Medio Chiampo spa previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a. che l'affidatario del subappalto sia iscritto, se italiano, al Registro delle Imprese o, se straniero in analoghi registri secondo le normative di ciascun Paese;
 - b. che nei confronti dell'impresa subappaltatrice, non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 80/2016 e che la stessa sia in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al punto 4 del Disciplinare di gara;
 - c. che AP provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - d. che AP abbia fornito al RUP ogni altro adempimento necessario al rispetto dei modelli interni (codice di comportamento ex D.lgs. 231/01).
3. Le prestazioni subappaltate non possono, in tutto o in parte, formare oggetto di ulteriori subappalti. Tale divieto deve essere previsto in apposita clausola del contratto tra AP ed il subappaltatore.
4. AP è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti di Medio Chiampo spa per l'esecuzione delle prestazioni di cui innanzi e dei relativi livelli qualitativi nonché di qualsiasi altra conseguenza dell'operato dei Subappaltatori e dei dipendenti di essi.
5. AP assume l'obbligo di dare evidenza a Medio Chiampo spa che il Subappaltatore ha piena conoscenza delle obbligazioni assunte da sé medesimo.

Art. 12 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. MC corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
 - b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. Qualora il Subappaltatore sia liquidato da AP, quest'ultimo deve trasmettere ad Medio Chiampo spa entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti all'Impresa subappaltatrice, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata ottemperanza al suddetto obbligo, e fino all'assolvimento dello stesso, Medio Chiampo spa sospenderà i pagamenti a favore dell'Appaltatore.

3. Ai fini del pagamento, MC acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori e, in caso inadempienza, applica l'intervento sostitutivo di cui all'art. 30, comma 5, D.lgs. 50/2016.
4. L'appaltatore, consapevole degli obblighi e degli adempimenti imposti dalla L.136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, effettua le transazioni finanziarie con i subappaltatori e cottimisti nel pieno rispetto della predetta legge e prevede nei contratti di subappalto apposita clausola con cui le parti di assumono gli obblighi di tracciabilità del contratto di che trattasi.

ART. 13 PERSONALE

1. Per assicurare il preciso adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d'appalto e dai restanti documenti di gara, l'AP **deve** avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste, specializzato, formato e ben addestrato, dotato di adeguate competenze professionali per un soddisfacente espletamento del servizio medesimo e per la gestione di tutte le situazioni che dovessero presentarsi, tra cui le situazioni di emergenza incendio evacuazione o primo soccorso, e si impegna a far seguire a detto personale specifici corsi di formazione professionale, con aggiornamenti periodici.
2. L'AP:
 - a. deve applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso e a praticare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperative anche verso i soci) condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi in vigore, per la durata del servizio, nella località in cui si svolge il servizio. I suddetti obblighi vincolano l'AP anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. In caso di inottemperanza agli obblighi qui precisati, accertata da MC o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, MC medesima comunicherà all'AP e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti ancora da eseguire se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento dell'ultima rata di saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, fatta salva l'escussione delle ulteriori garanzie prestate dall'AP per l'esecuzione del contratto. Il pagamento all'AP delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'AP non può opporre eccezioni ad MC, né ha titolo al risarcimento di danni;
 - b. deve osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; MC richiederà d'ufficio il rilascio del DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi;
 - c. deve trasmettere, qualora richiesto da MC, copia dei versamenti contributivi eseguiti;
 - d. deve sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio;
 - e. deve rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.;
 - f. deve osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie



professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori.

3. L'AP **deve** provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sopra citate anche da parte degli eventuali subcontraenti nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, ferme restando le responsabilità civili e penali dei subcontraenti stessi.
4. L'Amministrazione è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'AP ed il proprio personale impiegato nelle prestazioni.

ART. 14 CONTROLLI E VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'attività di controllo, al fine di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni, è in capo al DE e disciplinata a partire dall'art. 29 del presente capitolato.
2. Il DE, anche attraverso i competenti Uffici, vigila costantemente sull'esecuzione del contratto e può attivare autonomamente tutti i meccanismi di controllo di qualità nei modi e tempi che riterrà, discrezionalmente e di volta in volta, più opportuni.
3. In caso di accertato inadempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, MC ha facoltà di applicare le penali previste dalla normativa sugli appalti anche se non espressamente indicate nel contratto.

ART. 15 IPOTESI DI RECESSO ANTICIPATO

1. MC potrà recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle attività eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite.
2. L'esercizio di tale opzione è preceduto da una formale comunicazione all'AP a mezzo PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di regolarità.

ART. 16 RISERVATEZZA

1. AP si impegna ad osservare ed a far osservare dal proprio personale l'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni fornite da MC nel corso dell'esecuzione del contratto.
2. AP, pertanto, non divulgherà tali informazioni e garantirà la massima riservatezza nei confronti dei terzi circa dati, informazioni, cognizioni, documenti nonché studi, elaborazioni od analisi di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività di cui al presente atto.
3. All'osservanza di tale obbligo AP è tenuto anche oltre la scadenza del contratto.

ART. 17 LIMITI ALLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

1. Qualora in corso di contratto insorgessero contestazioni o vertenze, AP si impegna a non sospendere le forniture e alcuno dei servizi affidati sino alla risoluzione delle relative controversie.

ART. 18 MANLEVA

1. AP si obbliga a manlevare e tenere indenne MC da qualsiasi azione, ragione o pretesa che dovesse essere avanzata a qualsiasi titolo da parte dell'utenza o della clientela, da parte di lavoratori a essa subordinati, dalle imprese terze di cui si avvalga, dal personale di queste ultime o da terzi in genere, in relazione e/o connessione alle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. Pertanto l'AP assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (danni patrimoniali e non patrimoniali) eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza anche indiretta dell'esecuzione dell'appalto, con ciò esonerando quindi MC da ogni e qualsiasi responsabilità verso tutti i terzi in genere, per ogni tipo di danno che possa verificarsi in relazione all'esecuzione e gestione dell'appalto.
3. AP esonera MC per i danni diretti ed indiretti che possono derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti di MC stessa, in conseguenza di furti.

ART. 19 INFORMATIVA E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi art. 13 del regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali)

1. I dati raccolti sono trattati mediante supporti cartacei e attraverso l'ausilio di strumenti elettronici per adempiere agli obblighi contrattuali, legali e fiscali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale.
2. Titolare del Trattamento è Medio Chiampo S.p.A., con sede in Via Gen. Vaccari, 18 – 36054 Montebello Vic.no (VI). Scrivendo al Titolare del Trattamento o all'indirizzo e-mail ufficiolegale@mediochiampo.it è possibile conoscere il nominativo dei responsabili e incaricati interni al trattamento.
3. I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente per un periodo di almeno dieci anni, per l'espletamento di obblighi di legge e finalità amministrative.
4. I dati potranno essere comunicati a società da noi controllate e/o partecipate, fornitori, subappaltatori, intermediatori finanziari, consulenti, professionisti e soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, esclusivamente per l'adempimento agli obblighi contrattuali e di legge previsti.
5. In ogni caso i dati dell'interessato NON saranno trattati con alcun processo decisionale automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
6. Scrivendo al Titolare del trattamento o all'indirizzo ufficiolegale@mediochiampo.it potrà esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento Europeo 679/2016. Potrà chiedere informazioni sull'origine dei dati, finalità e modalità del trattamento, logica applicata per utilizzo di strumenti elettronici, Titolare, Responsabile, soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Potrà inoltre opporsi al trattamento e chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati. Potrà inoltre richiedere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso Comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo nazionale.

ART. 20 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento adottato da MC, pubblicato all'URL <https://mediochiampo.portaletrasparenza.net/trasparenza.php/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html>.
2. Il Codice di Comportamento, conferma gli impegni assunti dalla nostra azienda e richiesti ai nostri fornitori al rispetto delle leggi, alla tutela della sicurezza e dell'ambiente, alla trasparenza ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
3. L'Appaltatore è quindi obbligato:
 - al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel codice di comportamento;
 - al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui opera per conto di MC;
 - a segnalare in forma scritta alla Stazione appaltante ogni violazione del codice di comportamento oltre agli eventuali procedimenti o provvedimenti giudiziari relativi ai reati di cui al D. Lgs. 231/01 ss.mm. che dovessero essere comminati ai propri amministratori o direttori tecnici.
4. In caso di accertata violazione delle clausole etiche contenute nel codice di comportamento o nel caso in cui vengano adottati provvedimenti cautelari a carico amministratori o direttori tecnici dell'impresa appaltatrice per i reati di cui al D.lgs. 231/01 ss.mm. o vengano comminate condanne o sanzioni amministrative per gli stessi reati ai predetti soggetti, il contratto sarà risolto in danno dell'Appaltatore con tempestiva comunicazione alla funzione di MC preposta ai pagamenti ed all'Organo di vigilanza.
5. Il contraente è obbligato a dare comunicazione tempestiva ad MC nel caso in cui siano avviati verso gli stessi soggetti amministratori e/o direttori tecnici dei procedimenti penali per i reati di cui al titolo II del libro secondo del codice penale (dei delitti contro la pubblica

amministrazione). MC considera risolto di diritto il contratto nel caso in cui gli stessi soggetti siano incorsi in una condanna passata in giudicato per tali reati.

ART. 21 LEGISLAZIONE, GIURISDIZIONE E CONTROVERSIE

1. Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione sono deferite alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente è il Tribunale di Vicenza.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'appalto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da MC.

ART. 22 ELEZIONE DOMICILIO

1. MC e AP dichiarano di eleggere domicilio ognuna presso la propria sede legale.

ART. 23 RINVIO ALLE LEGGI APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rimanda alla normativa vigente in tema di appalti pubblici, ovvero al D.lgs. 50/2016 ss.mm.

MEDIO CHIAMPO SPA
IL RUP
Luigi dott. Culpo